

COMUNE DI ALP
(PROVINCIA DI MESSINA)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/06/2011

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizioni di disagio per l'espletamento di servizio civico.

L'anno 2011 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20,00 in Ali, nella consueta sala delle adunanze, convocato con avviso n.2627 del 23/06/2011 regolarmente notificato a tutti i consiglieri nei modi e termini di legge, giusto referto del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello, risulta:

#####	#####	Presenti	Assenti
01) Fiumara Pietro	Presidente	X	
02) Pantò Filippo	Consigliere		X
03) Roma Daniele	Consigliere		X
04) Di Blasi Salvatore	Consigliere		X
05) Fiumara Isidoro Antonino	Consigliere		X
06) Costantino Salvatore	Consigliere	X	
07) Pantò Giacomo	Vice Presidente	X	
08) Rosani Pasquale	Consigliere	X	
09) Pantò Rosario	Consigliere	X	
10) Smeralda Giuseppe	Consigliere		X
11) Restuccia Giuseppina	Consigliere	X	
12) Grioli Carmelo	Consigliere	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Faraci.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta .

.....

COMUNE DI ALI'
PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizione di disagio per l'espletamento di servizio civico. Approvazione.

PREMESSO:

- Che è obiettivo di questa amministrazione assicurare alla fasce più disagiate della cittadinanza, nei limiti posti dal bilancio comunale, il raggiungimento del minimo vitale di reddito ritenuto indispensabile per il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- Che tale obiettivo può essere realizzato attraverso interventi di assistenza economica a persone fisiche che versano in condizioni di bisogno mediante progetti di servizio civico in settori individuati dall'Amministrazione;

RITENUTO:

- necessario procedere all'approvazione dello schema di regolamento per la disciplina degli interventi predetti;


VISTI:

- La L. n. 142/90 e ss.mm. ed ii. ed in particolare l'art. 32, comma 2, lett. a, così come recepita dalla L.R. n. 48/1991;
- La L.R. n. 22/1986 sul Riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia;
- L'O..EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Il Regolamento a tal fine predisposto in n. 21 articoli;

SI PROPONE

- di approvare il regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizioni di disagio per l'espletamento di servizio civico, composto da n. 21 articoli.

IL PROPONENTE





COMUNE DI ALI'
Provincia di Messina
Cap 98020 - Via Roma
Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizione di disagio per l'espletamento di servizio civico

TITOLO I

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da disagio economico, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità.

L'erogazione degli interventi del presente regolamento è subordinata alla disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 2

Forme dell'assistenza economica

Le forme di assistenza economica di cui al presente regolamento, individuate dall'Amministrazione Comunale sono:

- Assistenza Economica Finalizzata - Servizio Civico;
- Spese funerarie per gli indigenti

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (AEF)- SERVIZIO CIVICO

Art. 3

Finalità

L'obiettivo dell'Assistenza Economica Finalizzata è quello di consentire a coloro che versino in condizione di disagio economico di disporre di un contributo economico volto a stimolare o facilitare l'integrazione sociale.

Tale forma d'intervento ha carattere esclusivamente integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non può essere intesa quale totale presa a carico da parte del Comune delle situazioni svantaggiate.

Per tale motivo, il contributo economico ha finalità propulsiva di stimolare le singole persone e le singole famiglie a ricercare miglioramenti socio - economici indipendenti dall'azione di sostegno attuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Assistenza Economica Finalizzata - Servizio Civico

L'Amministrazione Comunale, ricorrendo i presupposti previsti dal presente regolamento, concede contributi economici a soggetti fisicamente idonei, richiedendo ai medesimi la prestazione di attività di utilità sociale sulla base di progetti predisposti nei settori della:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- servizio di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- servizio di vigilanza presso le scuole;
- servizio salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a persone disabili e anziani (a titolo esemplificativo: compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti, ecc.)

ogni altro servizio ritenuto utile, individuato dall'Amministrazione Comunale sulla scorta dei bisogni della stessa.

Art. 5

Destinatari dell'AEF: requisiti generali

Sono destinatari degli interventi di Assistenza Economica Finalizzata, i cittadini:

- residenti nel territorio comunale;
- età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- che versino nello stato di bisogno, così come definito dall'art. 8 del presente regolamento.

Il limite massimo di età non viene tenuto in considerazione per la richiesta di partecipazione a progetti di assistenza economica finalizzati esclusivamente a popolazione ultrasessantacinquenne.

Art. 6

Destinatari dell'AEF: requisiti specifici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data di presentazione della domanda:

- a) versino in stato di non autosufficienza economica ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per "il minimo vitale" e per i quali si evidenzia un bisogno assistenziale, indispensabile per il raggiungimento e mantenimento di un accettabile livello di qualità della vita;
- b) siano privi di occupazione stabile;
- c) non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c) o che laddove vi siano, questi, di fatto non vi provvedano o risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, come da verifica effettuata dal competente ufficio comunale.

Art. 7

Motivi di esclusione dal contributo economico AEF

Sono da considerare esclusi dagli interventi di Assistenza Economica Finalizzata i soggetti che ricorrano in una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro;
- rifiutino di aderire alla proposta di intervento sociale formulata dall'Amministrazione Comunale o non collaborino dell'attuazione dell'intervento stesso;
- non presentino la documentazione richiesta.

Art. 8

Limiti di accesso

Definizione del "minimo vitale"

L'accesso alla prestazione di contributi economici è consentito a persone sole o nuclei familiari il cui reddito annuale è inferiore a quello previsto per il "minimo vitale" e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale.

Per "minimo vitale" s'intende il valore di reddito minimo, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

Da esso deve dipendere l'individuazione dello stato di disagio economico, ricavata dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

Il minimo vitale viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT e tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

Art. 9

Criterio di valutazione del reddito

La valutazione della situazione economica viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali di fatto convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Alla determinazione del reddito familiare o della convivenza concorrono tutte le entrate di qualsiasi natura godute dal richiedente e dal proprio nucleo familiare e derivanti da:

- prestazione di lavoro anche occasionale;
- prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
- assegni familiari;
- assegni di mantenimento;
- rendite di qualsiasi natura (ivi comprese pensione di invalidità, indennità di accompagnamento).

Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito economico inferiore al minimo vitale, disponga di patrimonio immobiliare il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiari, ovvero

dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico - sociale. Nel calcolo del patrimonio immobiliare non viene conteggiata la prima casa.

Art. 10

Criteri suppletivi per la valutazione dello stato di bisogno

In casi di eccezionale gravità e su valutazione esclusiva dell'Amministrazione Comunale può essere utilizzato per la valutazione dello stato di bisogno il seguente criterio:

- situazione sanitaria (malattie gravi comprovate da certificazione medica rilasciata da struttura pubblica);

Art. 11

Natura del contributo economico per l'AEF

Le attività di cui all'articolo 4 del presente Regolamento non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né indeterminato, costituendo l'erogazione del contributo esclusivamente manifestazione di attività assistenziale e non remunerazione di attività lavorativa comunque intesa.

Il contributo erogato non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

L'Amministrazione Comunale garantisce ai soggetti coinvolti nelle predette attività la necessaria copertura assicurativa.

Il contributo economico non può essere concesso a più di un soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

Sia l'Amministrazione Comunale che i beneficiari del contributo economico possono, per giustificati motivi, recedere dall'impegno assunto con comunicazione scritta.

Nel caso di recesso del beneficiario l'Amministrazione Comunale può decidere lo scorrimento della graduatoria.

I beneficiari che dovessero rinunciare senza giusta causa o rifiutare il servizio civico occasionale, non potranno nell'anno di riferimento fruire di qualunque forma assistenza economica a carico del Comune.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo si assenti dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni, senza giustificato motivo, l'Amministrazione può procedere a sostituzione con scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui, invece, l'assenza sia giustificata può darsi luogo al recupero delle giornate non lavorate.

Art. 12

Soggetti esclusi dall'AEF

Sono esclusi dalla partecipazione all'assistenza economica finalizzata:

1. donne in stato di gravidanza;

2. persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
3. persone iscritte a corsi di formazione professionale;
4. persone impegnate in progetti di servizio civile;
5. persone con disabilità grave tale da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa.

Art. 13

Cause di decadenza dal contributo economico

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può sospendere l'erogazione del contributo in caso di accertato inadempimento del soggetto beneficiario o per il venir meno dei requisiti di ammissione al contributo.

L'ingiustificato rifiuto di prestare l'attività determina la sospensione di qualsiasi trattamento assistenziale per l'anno solare nel quale ricade il rifiuto stesso.

Art. 14

Procedura di concessione di assistenza economica

Subordinatamente alla disponibilità del bilancio comunale, l'Amministrazione procede alla programmazione di massima degli interventi da realizzare allo scopo di erogare il contributo di assistenza economica finalizzata.

Dell'adozione di tale programma viene reso avviso pubblico.

Art. 15

Presentazione delle istanze di concessione assistenza economica

Nei termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblico, gli aventi diritto possono presentare istanza di concessione di assistenza economica.

Le domande devono essere presentate su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredate di tutta la seguente documentazione richiesta a pena di inammissibilità:

- certificazione comprovante la composizione del nucleo familiare;
- certificazione ISEE;

La documentazione richiesta deve essere aggiornata e rinnovata ad ogni presentazione di istanza.

Le domande pervenute vengono esaminate dall'Ufficio competente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Responsabile dell'istruttoria, qualora l'istruttoria non risulti completa, richiede con comunicazione immediata la certificazione mancante all'istante che entro 15 giorni dalla ricezione è tenuto a provvedere all'integrazione, pena l'inammissibilità della domanda di concessione.

Art. 16

Istruttoria

L'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, provvede alla redazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'albo pretorio.

Avverso la graduatoria provvisoria, può essere proposto ricorso indirizzato al Sindaco e presentato al protocollo generale, entro e non oltre le ore 12,00 dell'ultimo giorno di affissione della graduatoria provvisoria stessa.

Entro i successivi giorni 15 l'Ufficio competente provvede alla definizione dei ricorsi eventualmente ricevuti ed alla pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria definitiva.

Nel periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza e l'avvio dell'attività di servizio civico, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti per la concessione del contributo economico.

Art. 17

Criterio di attribuzione del contributo

Formulazione della graduatoria

A seguito di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente redige apposita graduatoria, attribuendo un punteggio da 0 a 20 punti, attenendosi ai seguenti criteri:

1. REDDITO FAMILIARE sino ad un massimo di 10 punti:

	PUNTI
Reddito da 0 al 25% del Minimo Vitale	10,00
Reddito dal 25% al 50% del Minimo Vitale	5,00
Reddito dal 50% al 75% del Minimo Vitale	3,00
Reddito dal 75% al 100% del Minimo Vitale	2,00

Il riferimento è fatto al reddito percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda individuato dal valore ISEE.

Per valori ISEE superiori alla soglia del minimo vitale la domanda di concessione del contributo economico non viene accolta.

2. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE sino ad un massimo di 10 punti:

	PUNTI
Nucleo monogenitoriale o Persona sola	2,00
Nucleo bigenitoriale	3,00
Per ogni figlio convivente a carico (sino ad un massimo di punti 3)	0,50
Portatore di handicap con disabilità certificata del 100%	2,00

Nella formulazione della graduatoria i predetti 3 criteri vengono applicati secondo l'ordine di numerazione.

A parità di punteggio per reddito si dà priorità:

1. al richiedente con maggior carico familiare;
2. al più anziano di età;
3. all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La graduatoria ha validità per il singolo progetto per il quale si presenta istanza di partecipazione.

Se l'Ente bandisce più progetti di assistenza economica per servizio civico nel medesimo anno, i beneficiari del primo progetto che dovessero presentare istanza per quelli successivi vengono inseriti nella graduatoria in coda, dopo coloro che hanno precedentemente beneficiato del contributo di assistenza economica.

Art. 18

Determinazione dell'importo del contributo economico

Ogni beneficiario riceve un contributo orario di € 6,00 per un impegno di ore settimanali di lavoro da distribuire in base alla programmazione del progetto di servizio civico.

Il sussidio viene erogato, mensilmente, a prestazione effettuata.

L'importo del contributo economico da corrispondere ad ogni beneficiario nel prosieguo della vigenza del presente regolamento potrà essere stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 19

Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale svolge verifiche sullo svolgimento dell'attività di servizio civico e sulle rispondenza tra gli obiettivi ed i risultati della stessa.

L'Amministrazione Comunale nel caso di irregolare svolgimento del servizio civico e nel caso di mancato raggiungimento delle finalità del progetto di utilità sociale per cause addebitabili al beneficiario del contributo economico, può revocare immediatamente il contributo ed avviare il procedimento per il recupero delle somme, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria per eventuali profili di responsabilità penali.

TITOLO III

SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI

Art. 20

Criteri di concessione

L'assistenza economica per spese funerarie agli indigenti viene concessa in caso di persone sole, senza alcuna rete parentale, e prive di reddito. L'Amministrazione Comunale interviene facendosi carico della spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, tipo economico, e delle spese di trasporto del feretro.

TITOLO IV

Art. 21

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari del contributo economico dei quali il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, vengono trattati in modo riservato ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.



Comune di Ali
Provincia di Messina
Cap 98020 - Via Roma
Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 30/00

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizione di disagio per l'espletamento di servizio civico. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

21 GIU 2011

ALP,

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

21 GIU 2011

ALP,

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizioni di disagio per l'espletamento di servizio civico.

IL PRESIDENTE riferisce all'assemblea sull'argomento leggendo la proposta di delibera concernente l'adozione di un regolamento a sostegno delle fasce più deboli.

SINDACO comunica che l'iniziativa promossa mira a realizzare interventi di assistenza economica a favore di persone fisiche in condizioni di disagio, mediante progetti di servizio civico in settori individuati dall'A.C. Invita pertanto l'assemblea a sostenere l'importante iniziativa approvando il presente regolamento.

PRESIDENTE condivide l'iniziativa perché, al di là del sostegno economico erogato al soggetto che si trova momentaneamente o permanentemente in una condizione di disagio sociale, contribuisce a ridare all'individuo stesso dignità e senso di utilità, oltre al vantaggio psicologico che ne deriva. Pertanto si dice favorevole al regolamento anche perché, allo stesso tempo, il comune può contare su ulteriori unità lavorative utili, compatibilmente allo stato di salute e nei limiti del regolamento, a migliorare e potenziare sia gli interventi manutentivi sia altri interventi a favore e beneficio dell'intera collettività aliese.

PRESIDENTE, a questo punto, esauritasi la discussione, invita il C.C. ad approvare il presente regolamento così come proposto

La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 7, su n.7 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.i), L.R. n. 48/91 come modificato dall'art.12 L.R. n.30/00;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto ;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato

E' APPROVATA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: P. Fiumara

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to: Costantino Salvatore

F.to: G. Faraci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Comunale e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: _____

F.to: _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ❖ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in mancanza di reclami o opposizioni;
- ❖ Essendo stata definita l'opposizione o il ricorso presentato avverso la stessa.
- ❖ Per immediata esecutività.

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G. Faraci

E' copia conforme per uso amministrativo

Alì, li 05/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

